



**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Prima Sezione Civile**

così composto:

dott. Vincenzo Vitalone Presidente  
dott.ssa Marzia Cruciani Giudice  
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore

riunito nella camera di consiglio ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento ex art. 710 c.p.c. iscritto al n. 13747 del Ruolo Generale  
degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2018 vertente

**TRA**

[REDACTED] nato a [REDACTED] e residente in  
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. Rosario Tripodi giusta procura  
speciale in atti;

ricorrente

E

[REDACTED] nata [REDACTED] d ivi  
residente, con il patrocinio dell'avv. Giulio Murano giusta procura speciale  
in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al  
pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, [REDACTED] - premesso  
che con decreto del 10 settembre 2013 il Tribunale di Roma omologava la  
separazione consensuale tra il medesimo e [REDACTED] alle  
condizioni ivi indicate in forza delle quali l'esponente è tenuto a  
corrispondere alla [REDACTED] la somma mensile di euro 200,00 per il  
mantenimento della stessa, nonché l'assegno perequativo di euro 400,00

mensili per i due figli [REDACTED] e [REDACTED], oltre al 100% delle spese ordinarie e straordinarie afferenti la casa coniugale assegnata alla [REDACTED] e al 100% delle spese straordinarie per i figli minori fino al reperimento di una occupazione da parte della resistente allorché tale partecipazione sarà ridotta al 50% - ha chiesto all'intestato Tribunale di voler dichiarare cessato l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno di mantenimento stante la stabile convivenza instaurata con tale [REDACTED] nella casa familiare, nonché di voler ridurre ad euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese extra il contributo per il mantenimento dei due figli minori.

Deduceva il [REDACTED], a sostegno del ricorso, che la [REDACTED] non si era attivata nella ricerca di un impiego, che l'importo netto dello stipendio percepito a marzo 2018 era stato pari ad euro 607,00, ciò che imponeva una revisione delle condizioni vigenti alla luce del disposto dell'art. 545 c.p.c., che, infine, il medesimo aveva preso in locazione un immobile in Scandriglia per il quale corrispondeva il canone mensile di euro 350,00.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] che contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, formulava domanda di affidamento esclusivo dei figli minori, stante le ripetute inadempienze paterne sia all'obbligo di corrispondere l'assegno perequativo di mantenimento che di vedere e frequentare con regolarità e continuità i figli minori, oltre che ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.; la resistente, inoltre, contestava la circostanza afferente la convivenza con il [REDACTED] assumendo trattarsi di una mera frequentazione.



Sentite le parti ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 4 marzo 2019 il giudice delegato riservava la decisione al collegio assegnando alle parti termine fino al successivo 15 aprile per il deposito di note e documenti.

Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.

Parte ricorrente, infatti, non ha provato né specificamente dedotto di aver subito un mutamento *in peius* della propria condizione economico-patrimoniale, non potendo certamente assumere rilievo in tal senso e ai fini che qui interessano le trattenute stipendiali che lo stesso subisce a causa ed in conseguenza dei reiterati inadempimenti all'obbligo di corrispondere alla [REDACTED] l'assegno di mantenimento per la stessa e per i due figli minori

gemelli, inadempimenti comprovati dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalle procedure esecutive intentate dalla resistente la quale ha chiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del [REDACTED]

Relativamente alla dedotta e contestata *ex adverso* convivenza della [REDACTED] con tale [REDACTED] il Collegio rileva che la circostanza non è suffragata da una prova certa ed univoca, atteso che il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di prova orale sul punto, ma si è limitato a produrre la foto della targhetta del citofono della casa familiare ove abitano la resistente e i figli e sulla quale è riportato anche il nome del [REDACTED] nonché alcune foto raffiguranti la madre e i figli insieme al [REDACTED] elementi non idonei a provare la stabile convivenza *more uxorio* della [REDACTED] con il [REDACTED] medesimo.

Per completezza giova, inoltre, evidenziare che già in sede separativa il [REDACTED] ebbe a dichiarare che si sarebbe trasferito in una casa in affitto, di talché la circostanza per cui lo stesso è onerato dal pagamento di un canone locatizio di euro 350,00 mensili non costituisce fatto nuovo sopravvenuto.

Merita, invece, di essere accolta la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori formulata dalla resistente, tenuto conto dei reiterati inadempimenti del padre agli obblighi di mantenimento dei figli e della incostanza e non regolarità della frequentazione padre-figli per fatto e volontà del [REDACTED] medesimo.

Quest'ultimo a fronte delle specifiche ed analitiche deduzioni della [REDACTED] in argomento, all'udienza del 4 marzo 2019 ha affermato di vedere i figli soprattutto nel finesettimana e di averli visti l'ultima volta tre settimane prima.

Alla stregua di tali emergenze istruttorie e preso atto delle ripetute inadempienze del [REDACTED] che hanno costretto la [REDACTED] ad intraprendere diverse procedure esecutive anche nel corso del presente giudizio, il Tribunale ritiene che ricorrono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei minori [REDACTED] alla madre, essendo il contegno paterno incompatibile con una reale ed autentica condivisione delle scelte genitoriali e, viepiù, delle responsabilità connesse al ruolo genitoriale.

Il [REDACTED] deve, infine, essere ammonito ai sensi dell'art. 709 *ter* c.p.c.



al puntuale rispetto delle condizioni separate afferenti i figli minori.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno essere corrisposte dal [REDACTED] all'erario, essendo stata la [REDACTED] immessa al patrocinio a spese dello Stato.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 13747/2018 R.G.V.G., così decide:

rigetta il ricorso;

a parziale modifica delle condizioni separate tra le parti di cui al decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 10 settembre 2013, dispone che i figli minori [REDACTED] sono affidati in via esclusiva alla madre.

Ammonisce [REDACTED] al puntuale rispetto delle condizioni separate afferenti i figli minori.

Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.

Decreto immediatamente efficace.

Si comunichi.

Roma, 10 maggio 2019.

Il Presidente  
Dott. Vincenzo Vitalone

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 22.5.2019  
  
[Signature]